

## Il decreto "Galasso bis" convertito in legge con modificazioni. Gli emendamenti dell'UNCCEM

Sin dall'emanazione del Decreto del Ministro per i Beni culturali e ambientali del 21-9-1984, cosiddetto Decreto Galasso, l'UNCCEM aveva manifestato grosse perplessità in ordine agli estesi vincoli posti, con l'eccezione dei centri abitati delimitati, su tutta una serie di beni e luoghi. Vari articoli sono apparsi in proposito sulla nostra rivista.

Notammo allora che in tal modo non si vincolavano zone ben individuate e localizzate sulla base di motivazioni rispondenti a specifiche ragioni di tutela. Si vincolavano intere categorie di beni, riscontrandosi la motivazione della tutela evidentemente nell'appartenenza a quelle categorie. Tutti i boschi costituivano bellezze naturali da proteggere; così pure tutti i terreni demaniali e di uso civico a pascolo, a cespugliato, a coltura agraria o del tutto nudi purché assegnati ad università agraria o ad altri enti similari di diversa denominazione.

La nota sentenza del T.A.R. del Lazio del maggio scorso (v. Montanaro n. 7/85), su un ricorso in materia formulato dalla Regione Umbria, ha annullato, sospendendone l'applicazione, proprio l'articolo 1 del citato D.M. (lasciando peraltro in vita l'art. 2 per incompetenza a giudicare in una controversia propria della Corte Costituzionale) adducendo la motivazione che i territori vincolati in quell'articolo non sono «beni o località intesi nella loro individualità, ma categorie di beni identificabili o con riferimento a caratteristiche oggettive comuni all'intera categoria (territori costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla battigia), o per la loro appartenenza a determinati soggetti (aree assegnate alle università agricole) o,

*infine, per il particolare regime giuridico che li caratterizza (aree gravate da usi civici)». All'origine del Decreto non risulta esservi stata «né una istruttoria mirata alla qualificazione dei singoli beni, né una motivazione diretta ad esternalizzare le ragioni per le quali i beni medesimi andavano annoverati tra le bellezze naturali». Si tratta, pertanto, di un provvedimento che presenta «i caratteri della generalità ed astrattezza» e della carenza di puntuale individuazione e relativa motivazione.*

Sin qui la sentenza del TAR, a seguito della quale il Governo ha ritenuto di emanare un decreto legge (n. 312 del 27-6-1985) che ha rinnovato il vincolo sulle stesse zone (per la verità sono state aggiunte le zone umide di cui al D.P.R. 448/76 e i vulcani) ma non a tempo indeterminato, bensì fino al 31-12-1985.

Il testo governativo ha costituito la base, unitamente alla proposta di legge n. 2960 di iniziativa del deputato Bassanini ed altri, per intraprendere in sede parlamentare l'esame della materia attinente alla tutela delle zone e dei beni che rivestono particolare interesse ambientale e paesistico.

Proprio in fase di dibattito presso le Commissioni riunite Istruzione e Lavori Pubblici l'UNCCEM, unitamente alle altre Associazioni degli enti locali e alle Regioni, ha avuto modo di esprimere ulteriormente il proprio pensiero e di formulare precise osservazioni sul decreto governativo.

Il 17 luglio scorso si è infatti svolta alla Camera una audizione informale (il giorno precedente erano state ascoltate le Associazioni ambientaliste e dei produttori agricoli) che ha consentito di

chiarire la posizione del versante delle Autonomie, mostratosi sensibilmente compatto e univoco negli apprezzamenti espressi e nelle proposte avanzate al fine di migliorare il testo del decreto legge, di cui nessuno ha peraltro disconosciuto i nobili intenti che ne hanno ispirato la presentazione.

Il Vice Presidente dell'UNCCEM Bernardo Velletri, nel rappresentare il punto di vista dell'Unione, sintetizzato in un documento che è stato acquisito dalla Presidenza della Commissione parlamentare, ha in effetti sottolineato che non è in discussione la necessità di porre mano alla questione della tutela del territorio e della valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, ma che occorre farlo compiutamente, con un provvedimento complessivo che riorganizzi l'intera materia del verde, dell'ambiente e del suolo, chiarendo e distinguendo i diversi livelli dell'intervento statale, regionale e locale, coinvolgendo tutti: istituzioni e associazioni, tecnici e amministratori. Un provvedimento, però, non di dettaglio, ma contenente la delega al Governo per la formulazione di un testo unico efficace e moderno.

Cosa è, invece, la proposta governativa così come è stata formulata? Sostanzialmente una proposta parziale, inefficace e contraddittoria per la momentaneità del vincolo, fonte di conflitti di interesse e di competenza tra i vari livelli istituzionali interferendo con le specifiche leggi nazionali e regionali di settore, quindi incoerente rispetto alle esigenze dell'ordinamento giuridico e di quelle pratiche dell'amministrazione.

Non corrisponde, in definitiva, ad un progetto più armonico e complessivo di revisione della legge n. 1497/1939, tendente al recu-